

***Alberi e no.  
Controversie tassonomiche a Roma  
fra giurisprudenza e immaginario vegetale***

I. In limine

Nel giugno del 2025 è scomparso prematuramente Mario Fiorentini, studioso di vaglia, romanista provetto all'Università degli studi di Trieste, uomo mite e buono, proprio mentre vedeva la luce un volume, curato da Giunio Rizzelli e da chi scrive, alla cui realizzazione aveva dato un apporto prezioso e che resta dunque l'ultimo lavoro da lui pubblicato in vita. Alla memoria di Mario Fiorentini, che si era occupato a lungo, tra le altre cose, del rapporto fra diritto romano e ambiente e che nel 2022 aveva raccolto e aggiornato in una bella monografia i suoi numerosi lavori sul tema, sono dedicate come tributo di affetto le pagine che seguono, a lui più che a chiunque altro debitrice<sup>1</sup>.

II. *Il quadro giuridico*

Il titolo 47.7 dei *Digesta* tratta della disciplina relativa alle *arbores furtim caesae* ed è articolato in dodici sezioni, di lunghezza variabile, che attingono a sei diversi giuristi, Giavoleno, Pomponio, Giuliano, Gaio, Paolo e Ulpiano<sup>2</sup>.

\* La mia riconoscenza va all'affettuosa pazienza di Giunio Rizzelli per la lettura attenta e competente di queste pagine, e a Francesca Lamberti per il lusinghiero invito a proporle ai «Quaderni lupiensis» e i preziosi consigli prodigati; sono grato altresì agli anonimi revisori per le puntuali osservazioni. Chi scrive resta naturalmente il solo responsabile delle mende che il lavoro dovesse ancora contenere.

<sup>1</sup> Mi riferisco rispettivamente a M. Fiorentini, «*Mi impadronii della morte desiderata*». *Variazioni antiche sul tema del suicidio*, in M. Lentano, G. Rizzelli (a c. di), *Il sangue e la virtù. Politica ed emozioni alle origini della repubblica in Roma antica*, Roma 2025, 117-148 e a Id., *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce 2022. Mi piace anche segnalare la bella dispensa *Diritto romano e ambiente*, liberamente scaricabile all'indirizzo [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod\\_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf), che discute tra l'altro molti dei testi da me affrontati nelle prossime pagine.

<sup>2</sup> Oltre alla dispensa di Mario Fiorentini citata alla nota precedente, per quanto segue mi sono fondato in particolare sui lavori di S. Morgese, *Taglio di alberi e latrocinium: D. 47, 7, 2*, in *SDHI*. 49, 1983, 147-178; O. Diliberto, *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat. sat. 1.3.115-117*, in *AUPA*. 55, 2012, 385-402; L. Desanti, «*Caedere est non solum succidere*»: *taglio di alberi, XII Tavole e D. 47, 7, 5 pr. (Paul. 9 ad Sab.)*, in L. Desanti, P. Ferretti, A. D. Manfredini

Come accade in tanti altri casi, la compilazione giustiniana è peraltro solo l'ultimo terminale di una storia iniziata un millennio prima, se è vero che la materia oggetto del titolo, come attesta una pagina di Plinio il Vecchio, era regolata già dalle *XII tabulae*:

Le antiche leggi offrono anche esempi di salvaguardia degli alberi: le *XII tavole*, ad esempio, prescissero che chi aveva tagliato in modo illegittimo alberi altrui fosse tenuto al pagamento di una multa di 25 assi per ciascuna pianta<sup>3</sup>.

Sono parole, quelle di Plinio, che gli specialisti hanno a lungo sollecitato allo scopo di estrarne il dettato originario della norma decemvirale; in realtà, è verosimile che a Plinio premesse non tanto fornire una citazione esatta della legge, quanto illustrare un aspetto a suo giudizio rilevante della cultura romana arcaica, senza troppo preoccuparsi dell'esattezza filologica. Nell'accingersi a trattare degli alberi coltivati, Plinio intendeva mettere in luce come il diritto avesse introdotto per tempo misure a tutela degli alberi e al tempo stesso rilevare come tali piante avessero visto moltiplicarsi a dismisura, nel corso dei secoli, il loro valore venale rispetto alla sanzione prevista dal codice, divenuta presto irrisoria.

In prosieguo di tempo, sulla materia delle *arbores caesae* era intervenuto il pretore, probabilmente allo scopo di superare la rigidità del risarcimento stabilito dalle *XII tabulae* e di sostituirlo con una pena pecuniaria modulabile, parametrata com'era sul valore economico degli alberi e sul danno subito dal proprietario<sup>4</sup>. Al tempo stesso, è verosimile che l'editto introducesse nuove fattispecie accanto alla modalità di danneggiamento indicata nella norma civile dal verbo *caedere*, sebbene anche la presenza di quest'ultimo termine nelle *XII tabulae* sia controversa (altri pensa piuttosto a *succidere*); inoltre, proprio il titolo dei *Digesta* che sarà oggetto delle prossime pagine mostra come almeno a partire dalla tarda età repubblicana il tema avesse attirato l'attenzione dei giurisperiti. Il rapporto tra disciplina decemvirale e successiva creazione pretoria è

(a c. di), *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano 2009, 147-165; V. Abelenda, *Tutela romana ambiental de los bosques-árboles*, in *Ius Inkarri* 1, 2011, 269-280; R. Del Valle Aramburu, *El corte furtivo de árboles e intervenciones de la Lex Aquilia y la Lex de las XII tablas en Paul., 9 ad Sab., Digesto 47.7.1*, in *Anales* 47, 2017, 751-765.

<sup>3</sup> Plin. nat. 17.7: *Fuit et arborum cura legibus priscis cautumque est XII tabulis ut, qui iniuria cecidisset alienas, lueret in singulas aeris XXV*. Qui e sempre le traduzioni dei testi latini vanno attribuite a chi scrive.

<sup>4</sup> D. 47.7.7.7 (Ulp. 38 ad ed.) L. 1073: *Condemnatio autem eius duplum continet*; D. 47.7.8 pr. (Paul. 39 ad ed.) L. 571: *Facienda aestimatione, quanti domini intersit non laedi: ipsarumque arborum pretium deduci oportet et eius quod superest fieri aestimationem*.

peraltro ricostruito in termini diversi dagli studiosi: se alcuni ipotizzano che le due previsioni abbiano convissuto per un tempo più o meno lungo l'una accanto all'altra, ma che la più risalente sia poco a poco caduta in desuetudine, altri suggeriscono invece che la norma decemvirale non sia mai stata abrogata e che l'editto sia intervenuto sul solo versante del risarcimento, affidando alla dottrina il compito di ampliare il novero delle condotte sanzionate. E lascio qui da parte, perché non riguardano strettamente il tema del quale ci occuperemo, gli ulteriori rimedi giudiziali introdotti nel corso del tempo ed esperibili anche in relazione al taglio furtivo degli alberi, come la *actio ex lege Aquilia* e l'interdetto *Quod vi aut clam*, sul quale peraltro diremo qualcosa tra breve.

Nella sistemazione voluta dai compilatori di Giustiniano, la disamina dei giuristi prende le mosse dal lessico utilizzato per definire la materia del taglio furtivo: nelle diverse sezioni che compongono il titolo, tutti i termini chiave della norma, da *arbor* a *caedere a furtim*, sono sottoposti a un esame ravvicinato e minuzioso, che lascia tuttora cogliere in filigrana le tracce del lavoro interpretativo messo in campo dai *prudentes*. Di questo impegno esegetico, prenderemo qui in considerazione il solo dibattito relativo al significato di *arbor*.

Cominciamo subito con il dire che quel dibattito trovava i suoi presupposti in un dato che non attiene direttamente al sapere dei giuristi, ma al più ampio orizzonte della cultura romana. Per quanto possa apparire sorprendente, infatti, nei testi di quella cultura – ma la situazione è in gran parte analoga per il mondo greco – la categoria di ‘albero’ non sembra mai oggetto di una definizione che ne individui con precisione gli aspetti morfologici o le caratteristiche funzionali e consenta dunque di isolare gli alberi rispetto ad altre manifestazioni del mondo vegetale come erbe, piante, arbusti e così via<sup>5</sup>. Greci e Romani hanno bensì riflettuto sul confine che separa il mondo vegetale da quello animale e si sono interrogati a lungo sulla legittimità di applicare categorie come quelle di

<sup>5</sup> Sulle classificazioni antiche del mondo vegetale, e la difficoltà di reperire una definizione univoca della nozione di ‘albero’, si intrattiene un interessante capitolo di C. Hardy, L. Totelin, *Ancient Botany*, London-New York 2016, 63-92; specifico su Plinio il Vecchio il saggio di E. Lao, *Taxonomic Organization in Pliny's Natural History*, in *Papers of the Langford Latin Seminar*, XVI. *Greek and Roman Poetry; the Elder Pliny*, Leeds 2016, 209-246. In generale, sulla percezione di alberi e piante nel mondo romano cfr., all'interno di una bibliografia in rapida crescita, L. Repici, *Nature silenziose. Le piante nel pensiero ellenistico e romano*, Bologna 2015; A. Giesecke (a c. di), *A Cultural History of Plants in Antiquity*, London-New York-Oxford-New Delhi-Sydney 2022 (che si segnala per la scelta di adottare una prospettiva di storia globale); A. Marzano, *Plants, Politics and Empire in Ancient Rome*, Cambridge-New York 2022; A. Fox, *Trees in Ancient Rome. Growing an Empire in the Late Republic and Early Principate*, London-New York-Oxford - New Delhi-Sydney 2023; M. Lentano, «*Vissero i boschi un dì*». *La vita culturale degli alberi nella Roma antica*, Roma 2024.

‘vivente’ o di ‘animato’ all’universo delle piante, ma sulla nozione di ‘albero’ hanno preferito affidarsi a una comprensione intuitiva ed empirica, in qualche modo tautologica – un albero è quello che comunemente viene chiamato così –, rinunciando a offrirne un profilo univoco<sup>6</sup>.

In questo senso, non sorprende che l’unica, parziale eccezione a questo silenzio delle fonti si rinvenga proprio in alcuni frammenti del titolo 47.7, nei quali si discute la legittimità di ricomprendere l’una o l’altra pianta sotto la generica definizione di *arbor*: un dibattito di cui la compilazione giustiniana consente ancora di cogliere qualche eco e che aveva visto contrapporsi nel tempo opinioni diverse<sup>7</sup>.

### III. *La vite è un albero?*

Prendiamo le mosse da un frammento estratto dai commentari *Ad Sabinum* di Ulpiano, nel quale il giurista fa sapere che «secondo la gran parte degli antichi la definizione di *arbor* comprende anche la vite»<sup>8</sup>: una formulazione da cui si ricava che non solo la questione era stata oggetto di precoce controversia – la definizione di *veteres* indica infatti i maestri attivi prima dell’età augustea –, ma altresì che la sua soluzione era apparsa tutt’altro che pacifica, se una quota sia pure minoritaria dei giuristi più antichi non concordava con la soluzione ‘inclusiva’ accolta dalla maggioranza di essi e fatta propria da Ulpiano<sup>9</sup>.

Sulla medesima questione il giurista severiano si pronuncia anche nel commento all’editto, dove spiega che «il nome ‘albero’ comprende anche le viti», salvo che in questo caso, almeno nel ritaglio operato dai compilatori, non vi

<sup>6</sup> Sul punto mi permetto di rimandare a Lentano, «*Vissero i boschi un dì*» cit. 27-37.

<sup>7</sup> L. Desanti, *La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale*, Torino 2015, 6, n. 13 opina che nelle *XII tabulae* il termine *arbor* «riguardava senz’altro gli alberi propriamente detti, e in particolare gli alberi da frutta», e che solo in seguito all’interpretazione giurisprudenziale si sia esteso a ricomprendere «piante di ogni specie, purché dotate di una minima consistenza legnosa»: un’ipotesi ragionevole, ma condizionata dalla difficoltà di stabilire che cosa potesse dirsi «propriamente» albero nella cultura romana di età arcaica.

<sup>8</sup> D. 47.7.3 pr. (Ulp. 42 *ad Sab.*) L. 2887: *Vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt*.

<sup>9</sup> Sulla delimitazione temporale dei *veteres* rimando all’articolato contributo di D. Mantovani, *Quando i giuristi diventarono veteres. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Convegno Augusto. La costruzione del principato (Roma, 4-5 dicembre 2014)*, Roma 2017, 257-325. Mantovani osserva tra l’altro che «le opinioni ascritte ai *veteres* non erano esibite come semplici ornamenti del discorso, costituivano invece elemento del *ius* vigente, che i giuristi posteriori invocavano per sostanziare – con autorevolezza – la propria esposizione o il proprio ragionamento» (283).

sono riferimenti all'opinione dei *veteres*<sup>10</sup>. Quando poi nello stesso libro *ad edictum* si occupa dell'interdetto *Quod vi aut clam*, Ulpiano chiarisce come tale rimedio, nonostante la sua formulazione ad amplissimo spettro, si applicasse per comune consenso alle sole opere effettuate *in solo*; quest'ultima espressione, continua il giurista, va però intesa in senso estensivo e include anche il comportamento di «chi mozza gli alberi alla base [...] e chi fa la stessa cosa con una canna o un salice, dal momento che aggredisce la terra e, in un certo senso, danneggia il suolo stesso», mentre non riguarda chi abbia sottratto dall'albero i suoi frutti, condotta assoggettata semmai alla *actio furti*; infine, ed è l'aspetto che qui ci interessa, Ulpiano soggiunge che «lo stesso vale anche per il taglio delle vigne»<sup>11</sup>. La dottrina aveva dunque stabilito che il danneggiamento degli alberi si configurava a tutti gli effetti come un *opus* effettuato *in solo*: presupposto di questa interpretazione è, con ogni verosimiglianza, il fatto che esso colpiva un bene connesso al terreno, al punto da potersene considerare un'estensione o un prolungamento.

Torneremo presto sui riferimenti alla canna e al salice contenuti nelle parole di Ulpiano; intanto, per ciò che attiene alle viti, l'espressione «lo stesso vale anche per il taglio delle vigne» suggerisce che queste ultime non erano necessariamente ricomprese – o potevano interpretarsi come non ricomprese – nel precedente riferimento alle *arbores*, dal momento che in caso contrario non sarebbe stato necessario per il giurista menzionarle nominativamente. Sulla questione, del resto, si era espresso già Gaio nel primo libro del suo commento *Ad legem XII tabularum*, dove affermava che quanti «abbiano tagliato degli alberi, e in modo particolare delle viti, sono puniti anche come *latrones*»<sup>12</sup>. Non possiamo soffermarci in questa sede sul discusso riferimento alla punizione del taglio alla stregua di un *latrocinium* e sulla precisa individuazione delle condotte cui quest'ultimo termine rimanda; a rilevare è semmai il fatto che anche per Gaio le viti afferiscono a pieno titolo (*maxime*) al novero delle *arbores*, ma al

<sup>10</sup> Cfr. D. 43.27.1.3 (Ulp. 71 *ad ed.*) L. 1611: *Arboris appellatione etiam vites continentur*.

<sup>11</sup> Cfr. D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 *ad ed.*) L. 1595: *Notavimus supra, quod, quamvis verba interdicti late pateant, tamen ad ea sola opera pertinere interdictum placere, quaecumque fiant in solo. Eum enim, qui fructum tangit, non teneri interdicto quod vi aut clam: nullum enim opus in solo facit. At qui arbores succidit, utique tenebitur, et qui harundinem et qui salictum: terrae enim et quodammodo solo ipsi corrumpendo manus infert. Idem et in vineis succisis*. Su questo passo rimando alla discussione che ne ha proposto I. Fargnoli, *Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto Quod vi aut clam*, Milano 1998, 26-27, con ulteriore bibliografia.

<sup>12</sup> D. 47.7.2 (Gai. 1 *ad l. XII tab.*) L. 426: *Sciendum est autem eos, qui arbores et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones puniri*. Su questo frammento, e in particolare sul significato che in esso assume il termine *latrones*, rimando alla esaustiva trattazione di Morgese, *Taglio di alberi* cit., che discute anche la bibliografia precedente.

tempo stesso che anche il giurista antonino sentiva il bisogno di esplicitare tale afferenza, che non era dunque unanimemente condivisa.

Ora, è interessante che in un caso come questo riusciamo forse a intravedere quale sia stata la circostanza concreta che aveva sollecitato la dottrina a prendere posizione sulla controversa appartenenza delle *vites* alla categoria degli alberi. Mi riferisco in particolare a un celebre episodio riportato dallo stesso Gaio nel quarto libro delle *Institutiones*:

Accadde che a colui che a proposito delle viti tagliate aveva agito in giudizio in modo tale da nominare le viti venne risposto che aveva perso la causa, in quanto avrebbe dovuto nominare gli alberi: la legge delle *XII tavole* in base alla quale competeva l'azione sulle viti tagliate parlava infatti genericamente di alberi tagliati<sup>13</sup>.

In questo contesto, Gaio sta polemizzando contro la rigidità delle antiche *legis actiones* e la conseguente necessità di ricorrere a un formulario preciso (*certa verba*, «parole stabilite una volta per tutte», secondo l'efficace traduzione di Aldo Schiavone), con il rischio, in caso contrario, di perdere la lite<sup>14</sup>. Nell'episodio citato dal giurista, in effetti, l'attore era risultato soccombente in quanto nella fase *in iure* della procedura aveva adottato l'espressione *vites succisae*, laddove la norma sulla quale egli fondava la sua pretesa – quella delle *XII tabulae* menzionata da Plinio – non parlava di viti, ma genericamente di alberi. È chiaro, peraltro, che un simile modo di porre la questione ha senso solo sul presupposto che Gaio ammettesse l'inclusione delle *vites* nella categoria delle *arbores* tutelate dalle *XII tabulae*, come del resto emergeva anche dal passo del relativo commentario che abbiamo citato subito sopra<sup>15</sup>.

#### IV. Viti e alberi nelle fonti extra-giuridiche

Un dibattito come quello che abbiamo per sommi capi ricostruito rischia facilmente di apparire frutto di un eccesso di sottigliezza da un lato, di pedantesca adesione alla lettera della norma dall'altro; ma si tratterebbe di un'impressione affrettata. In realtà, l'appartenenza della vite al novero degli alberi non è solo

<sup>13</sup> Gai. 4.11: *unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio competeret, generaliter de arboribus succisis loqueretur*. Cfr. anche 4.30, dove la medesima osservazione viene riproposta in termini più generali: *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet*.

<sup>14</sup> A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017<sup>2</sup>, 103.

<sup>15</sup> Così già Mantovani, *Quando i giuristi diventarono veteres* cit. 283, nt. 92.

una questione giuridica o un problema di ordine lessicale, ma chiama in causa il più ampio contesto della cultura romana, ha a che fare cioè con il peculiare modo in cui quella cultura organizza la sua percezione del mondo e stabilisce le linee che separano l'una dall'altra le diverse articolazioni della realtà: e non c'è dubbio che pochi costrutti siano più arbitrari di una tassonomia, la quale dipende in ultima analisi dagli elementi ritenuti di volta in volta pertinenti ai fini dell'assegnazione di un individuo all'una o all'altra delle classi previste dalla tassonomia stessa.

In effetti, se sporgiamo lo sguardo al di fuori della letteratura giurisdizionale, è facile accorgersi che sono numerosi i testi nei quali le viti vengono distinte dagli alberi e classificate alla stregua di una tipologia vegetale a sé; oltre tutto, questa distinzione compare in un vasto numero di poeti e prosatori, lungo un arco cronologico che da Catone il Vecchio giunge sino a Isidoro di Siviglia, e ricorre altresì in testi eruditi o in repertori lessicografici, come tali particolarmente sensibili al preciso significato di un termine<sup>16</sup>.

All'origine della distinzione si possono individuare più ragioni diverse. In primo luogo, essa richiama un aspetto squisitamente tecnico: nel mondo romano, una delle forme assunte dalla viticoltura prevedeva l'impiego di alberi disposti in filari – quasi sempre olmi, ma anche pioppi o altre specie vegetali –, ai quali le piante di vite erano legate o piuttosto 'maritate', secondo una metafora matrimoniale molto comune in latino, che le fonti fanno risalire allo stesso linguaggio dei contadini<sup>17</sup>. A questa pratica si riferisce Virgilio quando parla della

<sup>16</sup> Cfr. ad esempio Cato *agr.* 32; Cic. *Tusc.* 5.37 e 5.56; *fin.* 5.39; *nat.* 2.85 (dove viti e alberi sono addirittura contrapposti da una congiunzione avversativa, dal momento che si parla di *procreatio vitis aut arboris*); Verg. *buc.* 5.32; Hor. *carm.* 4.5.29-30, con il commento *ad loc.* di R. F. Thomas (Horace, *Odes Book IV and Carmen saeculare*, Cambridge 2011); Colum. 2.14.3; Curt. 7.3.10; Tac. *hist.* 2.42; su Isidoro cfr. *infra*, nt. 21. Tra le fonti erudite cfr. ad esempio Fest. 241.4-7 L.; Gell. 7.5.7; Don. Ter. *And.* 442, nelle quali il nesso *arbores et vites* ricorre a proposito delle attività di potatura.

<sup>17</sup> L'elenco completo degli alberi impiegati in questa forma di viticoltura è fornito da Plin. *nat.* 17.200-201 e comprende, oltre all'olmo e al pioppo (nero), frassino, fico, olivo e numerose altre piante; una lista più breve riporta Colum. *arb.* 16.1, che mette al primo posto il pioppo, seguito dall'olmo e dal frassino. Sulla metafora delle viti maritate, che il cosiddetto Servio Danielino dice proveniente dalla lingua dei *rustici* (*georg.* 1.2), si sofferma a lungo M. Bretin-Chabrol, *L'arbre et la lignée. Métaphores végétales de la filiation et de l'alliance en latin classique*, Grenoble 2012, 190-228, con ulteriore bibliografia; in generale su questa tipologia di vigneto cfr. P. Braconi, *In vineis arbutisque. Il concetto di vigneto in età romana*, in A. Ciacci, P. Rendini, F. Zifferero (a c. di), *Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare*, Firenze 2012, 291-306 e adesso D. L. Thurmond, *From Vines to Wines in Classical Rome. A Handbook of Viticulture and Oenology in Rome and the Roman West*, Leiden-Boston 2017, 100-103.

vite come «ornamento degli alberi» oppure Orazio quando evoca l'immagine del contadino che «unisce la vite ai vedovi alberi», con un aggettivo che rimanda a sua volta alla sfera delle nozze<sup>18</sup>. D'altra parte, la metafora può applicarsi anche in senso contrario, e allora sarà l'abbraccio della vite agli alberi che le stanno accanto a fungere da correlativo vegetale dell'attaccamento della sposa novella al giovane marito<sup>19</sup>. Inoltre, già la più antica opera latina di agricoltura, il manuale redatto da Catone il Vecchio nella prima metà del II secolo a.C., tratta congiuntamente le modalità di potatura della vite e quelle degli alberi cui quest'ultima veniva unita<sup>20</sup>.

Dunque, la distinzione fra alberi e viti riflette anzitutto questa specifica tecnica di coltivazione, che suggeriva di designare con il primo termine la sola pianta utilizzata come sostegno, ed è implicita nella stessa metafora che fa degli uni i 'mariti' e delle altre le 'mogli' di questo singolare *ménage* vegetale, bisognose di quei mariti per potersi sviluppare. D'altro canto, il fatto stesso che la vite non fosse in grado di spingersi autonomamente verso l'alto, secondo l'ordinaria modalità di crescita delle piante, ma richiedesse il supporto di un organismo vegetale esterno, contribuiva a metterne ulteriormente in risalto la differenza rispetto agli alberi in senso proprio. Non a caso, una delle etimologie del termine *vitis* proposte dagli antichi – e le etimologie sono sempre un formidabile osservatorio per ricostruire la rete di relazioni che una cultura istituisce tra le diverse manifestazioni della realtà, anche quando, come in questo caso, risultano arbitrarie sul piano linguistico – faceva derivare il fitonimo dall'aggettivo *vietus*, nei significati di 'molle', 'flaccido' e 'flessibile', mentre un'altra lo metteva in rapporto con *vittae*, per alludere alla loro tendenza a intrecciarsi con gli alberi vicini<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Verg. *buc.* 5.32 (*vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae*); Hor. *carm.* 4.5.29-30 (*Condit quisque diem collibus in suis / et vitem viduas ducit ad arbores*). Significativa in questo senso una strofa del carne 62 di Catullo, non a caso un epitalamio, nella quale l'aggettivo *viduus* è applicato invece alla vite disgiunta dall'olmo (vv. 49-55): *Ut vidua in nudo vitis quae nascitur arvo, / numquam se extollit, numquam mitem educat uvam, / sed teneram prono perflectens pondere corpus / iam iam contingit summum radice flagellum; / hanc nulli agricolae, nulli coluere iuveni: / at si forte eadem est ulmo coniuncta marito, / multi illam agricolae, multi coluere iuveni*. Per un interessante commento, che mostra tra l'altro come il poeta modifichi il genere grammaticale del fitonimo *ulmus* da femminile a maschile per far 'tornare' la metafora, cfr. A. Corbeill, *Sexing the World. Grammatical Gender and Biological Sex in Ancient Rome*, Princeton-Oxford 2015, 89-92.

<sup>19</sup> Catull. 61.102-105 (anche in questo caso un epitalamio): *lenta sed velut adsitas / vitis implicat arbores / implicabitur in tuum / complexum*. L'immagine giunge sino al tramonto del mondo antico, se la troviamo ancora utilizzata da Claudiano (14.20), da vedere con il commento *ad loc.* di O. Fuoco (a c. di), *Claudio Claudiano. Fescennina dicta Honorio Augusto et Mariae*, Bari 2013, 166-169.

<sup>20</sup> Cfr. Cato *agr.* 32.

<sup>21</sup> Così Don. Ter. *eun.* 688 (*vietus mollis flaccidusque et flexibilis corpore, unde et vimenta*



Ma non si tratta solo di questo, dal momento che la controversia sulla precisa collocazione della vite nel mondo vegetale affiora anche in contesti nei quali è assente qualsiasi riferimento alle modalità della sua coltivazione. Plinio il Vecchio fa sapere ad esempio che «presso gli antichi la vite era a buon diritto annoverata fra gli alberi anche per via della sua grandezza», introducendo così nel dibattito un dato di carattere morfologico, la *magnitudo* della pianta<sup>22</sup>. Ancora più interessanti risultano però alcune pagine di Columella, autore nella prima metà del I secolo d.C. di un manuale di agricoltura, solitamente noto sotto il titolo *De re rustica*, nel quale la viticoltura e il vino occupano un rilievo centrale.

All'inizio terzo libro, Columella introduce il tema della *cura arborum*, proponendo una distinzione tra specie che nascono spontaneamente e specie che sono frutto del lavoro umano; isola quindi ulteriormente l'insieme delle piante che forniscono alimenti commestibili e divide infine queste ultime in tre categorie<sup>23</sup>. In primo luogo, Columella menziona quelle che si sviluppano in forma di albero, esemplificate dall'olivo; seguono poi i *frutices*, un termine dallo spettro semantico ampio, che designa in senso generico arbusti o cespugli di medie dimensioni, posti a metà strada fra le erbe e gli alberi (e qui l'autore fa l'esempio della palma campestre, che però risulta per noi di non facile identificazione); da ultimo, Columella cita «una sorta di terzo genere, che non potremmo definire in senso proprio né albero né *frutex*, come la vite»<sup>24</sup>. Il medesimo tema, peraltro, faceva la sua comparsa anche nel cosiddetto *Liber de arboribus* dello stesso Columella, la cui autenticità è stata più volte messa in dubbio, ma che rappresenta

*et vimina et vites*), ma anche, all'inverso, Aug. *dialect.* 6.12 (*persequitur quaerere, unde vietum flexum dicatur; et hic respondeo a similitudine vitis*); Isid. *orig.* 17.5.2 (*Alii putant vites dictas quod invicem se vittis innectant vicinisque arboribus reptando religentur*). Da notare che l'enciclopedia etimologica di Isidoro presenta uno specifico capitolo *De vitibus* (il quinto, appunto, del libro 17), mentre gli alberi veri e propri sono trattati a parte nel successivo capitolo *De arboribus*.

<sup>22</sup> Plin. *nat.* 14.9: *Vites iure apud priscos magnitudine quoque inter arbores numerabantur.*

<sup>23</sup> Colum. 3.1.1-2: *Sequitur arborum cura, quae pars rei rusticae vel maxima est. Earum species diversae et multiformes sunt, quippe varii generis (sicut auctor idem [scil. Virgilio] refert) nullis hominum cogentibus ipsae sponte sua veniunt. Sed quae non ope humana gignuntur, silvestres ac ferae sui cuiusque ingenii poma vel semina gerunt; at quibus labor adhibetur, magis aptae sunt frugibus.*

<sup>24</sup> Colum. 3.1.2: *De eo igitur prius genere dicendum est, quod nobis alimenta praebet. Idque tripartito dividitur. Nam ex surculo vel arbor procedit, ut olea, vel frutex, ut palma campestris, vel tertium quiddam, quod nec arborem nec fruticem proprie dixerimus, ut est vitis.* Anche Plinio il Vecchio, aprendo il diciottesimo libro della *Naturalis historia*, sembra avere in mente una classificazione in tre livelli, rispettivamente *arbores*, *frutices* e un insieme eterogeneo (almeno ai nostri occhi) formato da cereali, ortaggi, erbe e fiori (18.1), mentre altrove distingue *herbae*, *frutices* e *arbores* (14.101 o 22.95), articolazione che ritorna anche in Palladio (1.37.1-2). Quanto alla nozione di *frutex*, oltre all'eccellente voce del *Thesaurus*, rimando allo specifico lavoro di A. Ernout, *Frutex-frutico*, in *RPh.* 26, 1948, 85-92.

con ogni probabilità ciò che resta di una prima e più succinta edizione del manuale sull'agricoltura. Anche qui la trattazione prende le mosse dalla divisione di massima tra piante spontanee e piante coltivate e anche qui Columella distingue queste ultime in tre tipologie, che arieggiano quelle del terzo libro ma senza l'ulteriore, disturbante categoria delle specie che offrono frutti commestibili, ciò che comporta alcune significative differenze:

Dai polloni può svilupparsi un albero, come l'olivo, il fico o il pero, oppure un cespuglio (*frutex*), come le viole, le rose o le canne, o ancora una sorta di terzo genere, che non potremmo definire in senso proprio né albero né cespuglio, come nel caso della vite<sup>25</sup>.

Come si vede, in questa diversa formulazione gli esempi delle prime due categorie risultano più numerosi e vedono l'inclusione di nuove specie, mentre la terza, collocata anche qui in posizione intermedia tra *arbores* e *frutices*, continua ad essere rappresentata dalla sola vite. Per l'autore latino, quest'ultima non si lascia classificare se non attraverso la somma delle sue esclusioni, e dunque nella misura in cui non appartiene né all'ambito dei *frutices* né a quello degli alberi in senso pieno, il cui normotipo è qui rappresentato da specie come l'olivo, il fico o il pero. Se a giudizio degli antichi evocati da Plinio era la grandezza della vite a motivare la sua inclusione tra gli alberi, Columella adotta dunque il medesimo criterio quantitativo per escluderla da quella categoria.

Ma c'è ancora un'osservazione che è possibile suggerire. A proposito dei due passi appena citati, i moderni commentatori del *De re rustica* e del *De arboribus* hanno spesso rimandato a una pagina della *Historia plantarum* di Teofrasto, opera capitale della botanica antica presto divenuta per gli autori successivi l'ineludibile punto di riferimento in materia di descrizione e classificazione delle piante. In quella sede, l'autore greco proponeva una suddivisione del mondo vegetale in quattro grandi generi – alberi, arbusti, piccoli arbusti ed erbe –, che riteneva capace di ricomprendere la quasi totalità delle piante<sup>26</sup>. Subito appresso, Teofrasto passa a schizzare le caratteristiche della prima classe, quella dei

<sup>25</sup> Colum. *arb.* 1.2: *De hoc itaque praecipendum est, atque id ipsum genus tripartito dividitur; nam ex surculo vel arbor procedit, ut olea, ficus, pirus, vel frutex, ut violae, rosae, harundines, vel tertium quiddam, quod neque arborem neque fruticem proprie dixerimus, sicuti est vitis.*

<sup>26</sup> Theophr. *hist. plant.* 1.3.1: Ἐπει δὲ συμβαίνει σαφεστέραν εἶναι τὴν μάθησιν διαιρουμένων κατὰ εἶδη, καλῶς ἔχει τοῦτο ποιεῖν ἐφ' ὧν ἐνδέχεται. πρῶτα δὲ ἐστὶ καὶ μέγιστα καὶ σχεδὸν ὕφ' ὧν πάντ' ἢ τὰ πλεῖστα περιέχεται τάδε, δένδρον θάμνος φρύγανον πόα. Cfr. R. Goujard (a c. di), *Columelle. Les arbres*, Paris 1986 e J.-Ch. Dumont (a c. di), *Columelle. De l'agriculture. Livre III*, Paris 1993, *ad locc.*, entrambi con rimando a R. Billiard, *La vigne dans l'antiquité*, Lyon 1913, 306 e nt. 4. Meno utile il rinvio che tutti e tre gli studiosi fanno a una sezione dell'*Economico* senofonteo (19.1-12), dove in realtà non è questione di classificazione tra i diversi generi di piante.

δένδρα, che vengono identificate nella presenza delle radici, nella struttura a tronco unico, dalla quale prende origine una pluralità di rami, e infine nella solidità, che rende gli alberi difficili da sradicare. Da ultimo, Teofrasto esemplifica questa tipologia vegetale attraverso la menzione di tre piante, che nel suo caso coincidono con l'olivo, il fico e la vite<sup>27</sup>.

Se il Columella del *De arboribus* avesse in mente questa pagina della *Historia plantarum* nel proporre la sua classificazione delle forme vegetali è una domanda cui non è facile rispondere; colpisce, in ogni caso, la coincidenza dei primi due alberi menzionati da Teofrasto, olivo e fico, con quelli presenti in Columella, oltre tutto nel medesimo ordine. Se però è così, è difficile sottrarsi alla suggestione che il *De arboribus* o la sua fonte immediata abbiano voluto tacitamente correggere il proprio modello, distinguendo la vite dai due alberi cui Teofrasto la associava e isolandola piuttosto come un *tertium quid a sé*. In ogni caso, le diverse posizioni di Teofrasto e Columella circa la collocazione della vite confermano i problemi di ordine tassonomico che la pianta in questione suscitava<sup>28</sup>.

Nella cultura antica, insomma, la vite si presenta come una realtà vegetale ambigua, capace di sfidare le classificazioni messe a punto nei prontuari tecnici come nei trattati scientifici; ed è probabilmente questa sua natura ibrida e sfuggente a spiegare anche il dibattito fra i giuristi e in particolare le posizioni di quanti fra questi ne mettevano in dubbio l'inclusione tra gli alberi tutelati dalle *XII tabulae* o dall'editto del pretore. Al tempo stesso, in un mondo come quello romano, nel quale la viticoltura è un'attività capillarmente diffusa ed estremamente redditizia, come si evince dallo stesso spazio che essa occupa nella letteratura *de re rustica* come nelle *Georgiche* di Virgilio o nell'enciclopedia pliniana, altre e più sostanziali ragioni dovevano spingere nel senso di estendere

<sup>27</sup> Theophr. *hist. plant.* 1.3.1: Δένδρον μὲν οὖν ἐστὶ τὸ ἀπὸ ρίζης μονοστέλεχος πολύκλαδον ὄζωτον οὐκ εὐάπολλον, οἶον ἐλάα σικῆ ἄμπελος. Da ultimo su questa pagina cfr. T. F. Stuessy, *Organizing the Green World: A Conceptual History of Botanical Classification*, Cham 2025, 16-18.

<sup>28</sup> La successione 'teofrastea' olivo, fico, vite si ritrova invece in Plin. *nat.* 16.121, come rileva il commento di J. André in Pline l'Ancien, *Histoire naturelle. Livre XVI*, Paris 1962, 141, dove le tre specie sono menzionate come esempi di *arbores simplices, quibus a radice caudex unus et rami frequentes*: una descrizione che sembra derivata *recta via* dal passo della *Historia plantarum* citato alla nota precedente, con *a radice* che corrisponde ad ἀπὸ ρίζης e i nessi *caudex unus* e *rami frequentes* che sciolgono i composti greci μονοστέλεχος e πολύκλαδον. Curiosamente, nella tradizione esegetica cristiana le tre piante diventano i doppi vegetali delle persone della trinità, con l'olivo che rappresenta il padre, la vite il figlio e il fico lo spirito santo, ma in questo caso la matrice è biblica, cfr. C. Noce, *La selva e gli alberi nell'esegesi cristiana tra simbolo e allegoria*, in F. Carta, R. Michetti, C. Noce (a c. di), *Sacra Silva. Bosco e religione tra tarda antichità e medioevo*, Roma 2024, 127.

anche alla vite la protezione assicurata agli alberi dalla legge o da rimedi giudiziali quali l'interdetto *Quod vi aut clam*. A questo proposito, vale anzi la pena di segnalare un'ulteriore testimonianza, che si trova nel commento di Servio alle *Bucoliche* virgiliane: secondo il grammatico tardo-antico, in un passato non meglio definito il taglio degli alberi altrui era sanzionato con la pena capitale; particolarmente grave (*maximum nefas*) era poi il danneggiamento delle viti novelle, passibile di compromettere l'intero sviluppo futuro del vigneto<sup>29</sup>.

A dire il vero, della norma in questione non si hanno ulteriori attestazioni oltre a quella del commentatore virgiliano ed è quindi lecito dubitare della sua autenticità; e tuttavia, se anche la notizia di Servio fosse inesatta o inventata, il fatto stesso che una simile informazione potesse circolare ed essere ritenuta plausibile conferma che nell'immaginario dei Romani la vite era considerata una pianta estremamente preziosa, per la quale era credibile che fosse stato previsto il più alto livello di tutela giuridica<sup>30</sup>. Con ogni probabilità, sono dunque considerazioni di ordine economico a indurre sia Gaio che Ulpiano a schierarsi con quanti adottavano un'interpretazione estensiva del termine *arbor* che includesse anche la vite nel novero delle piante protette dal diritto; tanto più che questa ipotesi trova forse conferma in un diverso punto del medesimo titolo 47.7, dove considerazioni di tenore analogo sembrano fare da sfondo al peculiare regime di salvaguardia assicurato a un'altra pianta di pregio, quella dell'olivo.

Mi riferisco al frammento del commentario *ad Sabinum* nel quale Ulpiano ricorda un caso discusso da Pomponio, citandone con approvazione il relativo responso:

Se però qualcuno abbia piantato dei rami di salice allo scopo di realizzare un saliceto e quei rami siano stati mozzati o estratti dal terreno prima di aver sviluppato le radici, Pomponio ha scritto correttamente che non si può ricorrere all'azione sul taglio degli alberi, dal momento che non si parla in senso proprio di 'albero' prima che la pianta abbia messo radici<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Serv. *buc.* 3.11 (*atque mala vitis incidere falce novellas*): *in hoc autem maximum nefas est quod ait «vites novellas», quia vetulae et cum utilitate inciduntur. Fuerat autem capitale supplicium arbores alienas incidere*. In questo contesto, tra l'altro, Servio parla prima di viti novelle, poi di alberi in generale, mostrando implicitamente di accettare l'inclusione delle prime nel novero dei secondi.

<sup>30</sup> È significativo che il classico commento alle *Bucoliche* di W. Clausen, *Virgil. Eclogues, with an introduction and commentary*, Oxford 1994, 95, rimandi proprio alla norma delle *XII tabulae* sul taglio degli alberi menzionata da Plinio.

<sup>31</sup> D. 47.7.3.3 (Ulp. 42 *ad Sab.*) L. 2887: *Sed si quis saligneas virgas instituendi salicti causa defixerit haeque, antequam radices coegerint, succidantur aut evellantur, recte Pomponius scripsit non posse agi de arboribus succisis, cum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit*.

Nel caso discusso da Pomponio, dunque, a escludere l'esperibilità dell'azione non è la specie vegetale interessata – il salice, sul quale torneremo più avanti –, ma il suo precoce stadio di sviluppo (si parla infatti di *virgae saligneae*); dal caso di specie il giurista trae poi, con tipico procedimento *bottom-up*, una conclusione generale, valida per qualunque tipo di albero.

Eppure, poco più avanti Ulpiano afferma che lo statuto di alberi va riconosciuto «con maggiore plausibilità» (*magis est*) ai virgulti di olivo (*stirpes oleae*), specificando che tale statuto inerisce loro sia che le *stirpes* abbiano già messo radici, sia che non lo abbiano ancora fatto<sup>32</sup>. Come si vede, siamo di fronte a una deroga vistosa rispetto al principio generale enunciato da Pomponio, che pure Ulpiano mostrava di condividere: ai fini della tutela assicurata dal diritto, l'olivo va considerato alla stregua di un albero sin dalle prime fasi del suo sviluppo ed è tale persino quando ancora non presenti un elemento come le radici, che a partire dalla pagina di Teofrasto discussa in precedenza è tra quelli che concorrono a definire l'identità dei δένδρα rispetto alle altre manifestazioni del mondo vegetale.

Sin qui Ulpiano; noi possiamo aggiungere che anche in questo caso sono verosimilmente motivazioni di ordine economico a fare aggio sull'astratta coerenza della razionalità giuridica. Al pari della vite, l'olivo gioca nel mondo antico un ruolo di grande rilievo non solo nell'assicurare la profittabilità di un'azienda agricola, ma altresì per gli impieghi dell'olio in ambiti tanto diversi quali il commercio, l'alimentazione e la conservazione dei cibi, la medicina, la cosmetica e persino il culto: la tutela di una pianta così preziosa, insomma, valeva bene uno strappo all'ideale universalità del principio affermato da Pomponio e condiviso da Ulpiano<sup>33</sup>. Dietro entrambe queste prese di posizione si può cogliere la medesima tendenza a salvaguardare gli interessi della proprietà terriera, tendenza che non è solo di questi due grandi maestri, ma coincide con un tratto di lunga durata del diritto romano sul quale diremo ancora qualcosa nelle conclusioni.

<sup>32</sup> D. 47.7.3.7 (Ulp. 42 *ad Sab.*) L. 2887: *Stirpes oleae arbores esse magis est, sive iam egerunt radices sive nondum*. La parafrasi del passo proposta nel testo risente della traduzione italiana che ne offre Fiorentini, *Diritto romano e ambiente* cit. 82.

<sup>33</sup> Sull'importanza dell'olivo e dell'olio nell'agricoltura e nell'economia romana cfr., tra gli altri, D. J. Mattingly, *First Fruit? The Olive in the Roman World*, in G. Shipley, J. Salmon (a c. di), *Human Landscapes in Classical Antiquity. Environment and Culture*, London-New York 1996, 213-253; D. L. Thurmond, *A Handbook of Food Processing in Classical Rome. For her Bounty no Winter*, Leiden-Boston 2006, 73-110; molto materiale anche nell'agile volume di D. B. Hollander, *Farmers and Agriculture in the Roman Economy*, London-New York 2019, in particolare 28-29 e 73, e nei due saggi relativi all'agricoltura romana in età repubblicana e imperiale contenuti in D. B. Hollander, T. Howe (a c. di), *A Companion to Ancient Agriculture*, Hoboken 2021, rispettivamente 417-430 (S. Roselaar) e 431-446 (A. Marzano).

V. *Edere, canne e salici*

Quello della liceità di sussumere la vite nella classe delle *arbores* è però solo uno dei casi dubbi vagliati dai giuristi romani. Si è visto come Ulpiano, nel commento all'editto, assimilasse anche le canne e i salici agli alberi veri e propri ai fini della tutela assicurata dall'interdetto *Quod vi aut clam*, individuando come tratto unificante di queste piante *prima facie* così eterogenee il loro comune radicamento *in solo*, che consentiva di includerle nella sfera di applicazione dell'interdetto stesso<sup>34</sup>. Nel titolo dei *Digesta* che stiamo esaminando, le medesime specie tornano poi subito dopo il frammento relativo alla vite, anche in questo caso per ribadire l'ascrizione alla classe degli alberi: Ulpiano spiega prima che l'edera e le canne possono essere incluse «non impropriamente» tra gli alberi, poi aggiunge che lo stesso va detto anche del salice<sup>35</sup>. Sono espressioni meno perentorie di quella relativa alla vite, indice forse di un'incertezza del giurista o della dottrina che questi aveva alle proprie spalle; oltre tutto, mentre parlando della vite Ulpiano si faceva forte del consenso dei *veteres*, che a larga maggioranza concordavano sulla sua ascrizione alle *arbores*, su edera, canne e salici non vengono citate *auctoritates* a supporto della tesi 'inclusivista'<sup>36</sup>.

A dire il vero, a proposito di edere e canne – riserviamo a una specifica trattazione il caso del salice – le ragioni del dibattito che si intravede dietro le precisazioni di Ulpiano appaiono meno chiare di quanto accadesse per la vite; anche a questo riguardo, però, un esame della letteratura extra-giuridica conduce ad alcune interessanti scoperte. La *Historia plantarum* di Teofrasto, in un contesto non distante da quello relativo alla classificazione generale delle piante, menziona tanto l'edera (κιττός) quanto la canna (κάλαμος) in un elenco di specie afferenti alla categoria degli arbusti (θάμνοι), che il naturalista, come abbiamo visto, distingue da quella degli alberi (δένδρα) e colloca in seconda posizione nella sua tassonomia delle forme vegetali<sup>37</sup>. Quanto alle fonti latine,

<sup>34</sup> Mi riferisco a D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 *ad ed.*) citato *supra*, nt. 11.

<sup>35</sup> D. 47.7.3.1-2 (Ulp. 42 *ad Sab.*) L. 2887: *Ederae quoque et harundines arbores non male dicentur. Idem de salicteto dicendum est.*

<sup>36</sup> Aggiungo *en passant* che *salicteto* è stato a torto sospettato di corruzione (il relativo lemma dell'*Oxford Latin Dictionary* è preceduto da un punto interrogativo e suggerisce il possibile emendamento *salicteto*, peraltro non attestato, e già il lessico di Forcellini ricorda che alcuni ne suggerivano la correzione in *salicto*): l'uso frequente di *salictum*, che propriamente indica una piantagione di salici, per alludere alla singola pianta, ben documentato in latino, deve aver suggerito il conio di un derivato di secondo grado, formato su *salictum* + il suffisso *-etum* di *harundinetum*, *viminetum*, *vinetum* ecc.

<sup>37</sup> Theophr. *hist. plant.* 1.9.4: Τῶν μὲν οὖν δένδρων ταῦτα. Τῶν δὲ θαμνωδῶν κιττός βᾶτος ῥάμνος κάλαμος κεδρίς.

il passo del *De arboribus* di Columella citato poco sopra esemplificava proprio attraverso le canne, accanto a rose e viole, la tipologia dei *frutices*, distinti dalle *arbores* in senso pieno, e la sua scelta è condivisa da Plinio, per il quale allo stesso modo le canne appartengono al novero dei *frutices*, e più precisamente dei *frutices aquatici*<sup>38</sup>.

Quanto all'edera, Plinio non ricorre mai al termine *frutex* quando parla di questa pianta nel corso del sedicesimo libro; allorché però in un libro successivo rimanda a quella sezione, afferma di essersi occupato abbondantemente dell'edera «laddove ho trattato dei *frutices*», mostrando così di includerla in questa categoria<sup>39</sup>. Infine, ancora al tramonto del mondo antico la medesima collocazione tassonomica è assegnata all'edera nell'*Opus agriculturae* di Palladio, in una pagina nella quale l'autore elenca le piante da porre nei pressi di un alveare per via del nutrimento che possono offrire alle api: dopo aver distinto tali piante in *herbae*, *frutices* e *arbores*, Palladio cita come esempi della seconda tipologia le rose e le viole, annoverate tra i *frutices* già da Columella, e ad esse aggiunge il giglio, il rosmarino e, per l'appunto, l'edera<sup>40</sup>.

Che cosa potesse indurre gli antichi a distinguere quest'ultima pianta dalle *arbores* in senso proprio non è difficile immaginare: a giocare in questo senso doveva essere in primo luogo la morfologia dell'edera, molle e flessuosa, quindi, con ogni probabilità, la sua incapacità di crescere verso l'alto in mancanza di un supporto esterno, la stessa che rendeva problematica l'identità arborea delle viti<sup>41</sup>. Ragioni di ordine morfologico, insieme con il suo limitato sviluppo in altezza, dovevano poi suggerire l'inclusione tra gli arbusti anche della canna<sup>42</sup>. Si può supporre dunque che contro questa consolidata dottrina tassonomica Ulpia-

<sup>38</sup> Plin. *nat.* 16.156, dove si afferma che tra gli *aquatici frutices* proprio le *harundines* occupano il posto di maggiore rilievo per importanza e varietà di usi.

<sup>39</sup> Plin. *nat.* 21.52: *Folio coronantium smilaces et hederæ corymbique earum optinent principatum, de quibus in fruticum loco abunde diximus.*

<sup>40</sup> Pallad. 1.37.1-2: il luogo che circonda l'alveare *sit abundans floribus, quos vel in herbis vel in fruticibus vel in arboribus procuret industria. [...] In fruticibus vero sint rosæ, lilia, violæ flavæ, rosmarinus, ederae.*

<sup>41</sup> Non è un caso, da questo punto di vista, che anche il rapporto tra l'edera e l'albero che le fa da supporto si prestava allo stesso impiego metaforico in riferimento all'unione coniugale che abbiamo visto più sopra a proposito della vite, e questo, ancora una volta, da Catullo (61.33-35) sino a Claudiano (14.19). È vero, peraltro, che secondo Teofrasto (*hist.* 3.18.9) alcune specie di edera potevano svilupparsi sino a formare un vero e proprio albero autonomo.

<sup>42</sup> D'altro canto, nelle loro descrizioni delle canne come delle diverse specie di edera le fonti antiche ne ricordano spesso rami, foglie e radici, tutti elementi che tendevano invece ad accostare queste forme vegetali agli alberi: è sufficiente qui rimandare alle dettagliate trattazioni che si leggono in Plinio, rispettivamente *nat.* 16.144-152 a proposito dell'edera e 16.156-173 a proposito delle canne.

no prendesse posizione allorché rivendicava l'inclusione di *ederae* e *harundines* tra gli alberi veri e propri.

Tale inclusione, almeno nel caso delle canne, dovette essere sollecitata in primo luogo dal ruolo di primaria importanza che esse giocavano come supporti delle vigne. Le viti 'maritate' di cui si è detto in precedenza, infatti, non sono che una delle forme assunte nel mondo romano dalla coltivazione di questa pianta: accanto ad essa, la manualistica specializzata ricorda tra le altre quella delle *vites iugatae*, così chiamate per il fatto di crescere intorno a un palo o a un sostegno a T; ed è significativo che in questi casi i supporti erano realizzati proprio con fusti di canna, talora legati a formare un fascio<sup>43</sup>. Si può dunque plausibilmente ipotizzare che fosse l'essenziale funzione 'di servizio' svolta nell'ambito della viticoltura a guadagnare alle *harundines* la stessa inclusione tra gli alberi tutelati dalla legge di cui beneficiavano le viti.

Veniamo infine al caso del salice, che si presenta come ancora più intrigante. I moderni non avrebbero probabilmente difficoltà a includerlo tra gli alberi, ma le piante che gli autori latini designano con questo termine sono arbusti bassi, adatti a formare siepi nonché a offrire fiori alle api e cibo alle capre o alle pecore gravide; quel che più conta, nel caso del salice come in quelli di vite, edera o canne, alcuni indizi sui dubbi che la classificazione della pianta poneva agli antichi affiorano anche al di fuori della letteratura giuridica<sup>44</sup>. Nel *De verborum significatu*, Festo attribuisce a Verrio Flacco, l'erudito di età augustea che costituisce la sua fonte principale, la tesi che fa del salice «un genere di virgulto, non di albero»: ecco dunque entrare nella tassonomia delle forme vegetali un nuovo termine, *virgultum*, peraltro non meno vago di *frutex* e a quest'ultimo talora associato per designare un cespuglio o un albero di piccole dimensioni<sup>45</sup>. Forse

<sup>43</sup> Come emerge ad esempio in Varro *rust.* 1.8; Verg. *georg.* 2.358; Colum. 4.12.1; 4.13; 4.16.4 (dove le canne sono menzionate come supporti della vite in alternativa alle pertiche di salice); 4.17.1-2; Plin. *nat.* 17.147. Per un'immagine della vite giogata cfr. Thurmond, *From Vines to Wines* cit. 98; su questa forma di viticoltura cfr. anche L. Minieri, *Tab. 6.8: il tignum iunctum e la coltura vinaria a palo morto*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino III*, Napoli 1987, 1223-1232 (sono grato a uno dei revisori per questa segnalazione e a Francesca Lamberti per avermi procurato copia del contributo).

<sup>44</sup> Cfr. ad esempio Verg. *buc.* 1.54 (sieve e api); 1.78 (cibo per *capellae*); 3.83 (gradito alle pecore gravide); *georg.* 2.434-436 e 4.182; Plin. *nat.* 17.141, nonché il passo di Isidoro citato *infra*, nt. 48. Sulle diverse specie di salice menzionate nelle fonti antiche cfr. J. André, *Les noms des plantes dans la Rome antique*, Paris 1985, 224.

<sup>45</sup> Fest. 440.5-8 L.: *Salicem idem [scil. Verrio Flacco, menzionato subito prima alla voce spondere] virgulti genus, non arboris dicit, et ridicule interpretatur dictam, quod ea celeritate crescat, ut salire videatur*. Sull'accostamento tra *virgultum* e *frutex* cfr. ad esempio Fest. 320.17-19 L., dove della pianta chiamata *ruscum* (il pungitopo, cfr. André, *Les noms des plantes* cit. 221) si dice, anche in questo caso sulla scorta di Verrio Flacco, che è *amplius paullo herba, et exilius virgultis*



anche per questa ragione il lessicografo trova risibile l'etimologia proposta dalla sua fonte, che metteva in rapporto il nome latino della pianta, *salix*, con il verbo *salio*, 'saltare su', e la caratterizzava dunque per la rapidità della sua crescita. La tesi che vede nel salice un virgulto piuttosto che un albero sarà poi ripresa negli stessi termini dal commento di Servio, insieme alla derivazione di *salix* da *salio*, mentre la sola etimologia torna alle soglie del Medioevo in Isidoro di Siviglia e nei cosiddetti *Scholia Bernensia* a Virgilio<sup>46</sup>.

Eccoci, dunque, nuovamente di fronte a un dibattito giurisprudenziale che sembra trovare eco nell'immaginario della cultura romana, dove allo stesso modo la classificazione del salice doveva risultare non del tutto univoca. Senonché, le fonti antiche sono concordi nel ritenere che da questa pianta si traessero i migliori vimini da impiegare come legacci per fissare le viti ai loro supporti. A questo riguardo, già Catone suggeriva di piantare l'una accanto all'altro la *salix Graeca* e il canneto, «per avere di che legare le viti», e il medesimo precetto è ripetuto un secolo dopo da Varrone; dal canto suo, Columella afferma che la proprietà terriera modello deve prevedere, tra l'altro, «piantagioni di salici e canneti», nuovamente abbinati, e più avanti ricorda che è economicamente controproducente impiantare una vigna senza aver previsto per tempo un'adeguata dotazione di salici da vimine e di canne, con il rischio di doverle importare dall'esterno<sup>47</sup>. Infine, Plinio il Vecchio non solo afferma che nessuna pianta offre un ritorno maggiore del salice, una spesa più bassa e una più efficace resilienza contro gli agenti atmosferici, ma lo menziona in prima posizione fra gli alberi che si piantano in funzione di altri alberi, e ha in mente, ancora una volta, soprattutto la vite<sup>48</sup>. Appare dunque probabile che anche nel caso del salice fossero i suoi molteplici impieghi in ambito agricolo, e in particolare la sua importanza nella messa in opera di un vigneto, a suggerirne l'inclusione tra gli alberi protetti dalla legge.

*fruticibusque, non dissimile iunco* (un altro bell'esempio, sia detto per inciso, della difficoltà che gli antichi incontrano nel collocare un individuo vegetale entro un *continuum* di forme e dimensioni, in un processo per analogie e contrapposizioni).

<sup>46</sup> Serv. *buc.* 1.54: *salicti virgulti genus, eo quod salit et surgit cito*; Isid. *orig.* 17.7.47: *Salix dicta quod celeriter saliat, hoc est velociter crescat*; *schol. Bern.* a Verg. *buc.* 1.55 (= 753 Hagen): *salictum a saliendo id est crescendo dictum*.

<sup>47</sup> Cato *agr.* 6.4 (*Salicem Graecam circum harundinetum serito, uti siet qui vineam alliges*), ripreso pressoché alla lettera da Varro *rust.* 1.24.4; Colum. *praef.* 30; 1.2.3 (*Campus in prata et arva salictaque et harundineta digestus aedificio subiaceat*); 4.30.2 (*salices viminales atque harundineta vulgaresque silvae, vel consulto consitae castaneis, prius faciendae sunt*).

<sup>48</sup> Cfr. rispettivamente Plin. *nat.* 16.174-176 e 17.141 (*Restat earum ratio quae propter alias seruntur ac vineas maxime, caeduo ligno. Principatus in his optinent salices*). Da notare che Isidoro, nel seguito del passo citato alla nt. 46, aggiunge che il salice è una *arbor lenta, vitibus habilis vincendis*.

Dalle fonti a nostra disposizione sembra dunque affiorare l'idea che salici, canne e viti costituissero nella percezione degli antichi un unico *network* vegetale; in altri termini, è verosimile che proprio l'inclusione della vite tra le *arbores*, riconosciuta a maggioranza già dai *veteres*, abbia trascinato con sé anche quella delle due piante che alla vite stessa fornivano i suoi indispensabili complementi, quelli che Columella chiamava, attingendo una volta di più a un immaginario di tipo coniugale, «la dote del vigneto»<sup>49</sup>.

## VI. Conclusioni

Posti di fronte alla necessità di dare un contenuto concreto al generico termine *arbor* che leggevano nella norma delle *XII tabulae* come nell'editto del pretore, i giuristi romani hanno elaborato nel corso dei secoli un'architettura raffinata, capace di tenere insieme in una sintesi mirabile conoscenze botaniche, indagine lessicale e saperi giuridici. Al tempo stesso, quella architettura dimostra un certo grado di flessibilità quando a entrare in gioco siano piante come l'edera, la canna, il salice e soprattutto la vite, la cui posizione periferica o interstiziale ne rendeva problematica, o quanto meno contendibile, l'iscrizione alla classe degli alberi; e certo il ventaglio delle posizioni che si erano confrontate in prosieguo di tempo doveva essere ben più articolato di quanto la drastica semplificazione imposta dai compilatori dei *Digesta* consenta oggi di intravedere.

A tale riguardo, due sono le considerazioni che si possono avanzare nel chiudere queste pagine. La prima dovrebbe essere ovvia, ma non è forse superfluo ribadirla: anche quando adottano strumenti specifici e fanno appello a saperi disciplinari per sviluppare i propri argomenti e approdare alle relative conclusioni, i giuristi non cessano mai di dialogare con il più vasto orizzonte culturale nel quale si esercita il loro lavoro esegetico. Il diritto non nasce solo da altro diritto, in una sorta di filiazione per partenogenesi, ma implica la condivisione di un immaginario comune a giuristi e non giuristi, di cui occorre tener conto per giungere a una più soddisfacente messa a fuoco del dibattito dottrinario. Nel nostro caso, si è visto come almeno in tre dei quattro casi esaminati, relativi alla canna, al salice e alla vite, la riflessione giurisprudenziale risenta probabilmente di questioni discusse anche al di fuori della cerchia degli specialisti, come dimostrano, tra l'altro, le opposte vedute in merito alla posizione della vite reperibili in autori quali Columella e Plinio il Vecchio, che pure scrivono a pochi decenni di distanza l'uno dall'altro.

<sup>49</sup> Colum. 4.30.1: *Haec enim quasi quaedam dotes vineis ante praeparantur* (e cfr. 3.3.8: [...]  
*vineasque cum sua dote, id est cum pedamentis et viminibus*).

In termini più generali, nell'aprire questo contributo abbiamo rilevato come la cultura romana non abbia mai definito in modo univoco e condiviso la categoria di 'albero': i giuristi si sono dunque trovati di fronte a una lacuna che non riguardava i loro saperi, ma il contesto culturale nel quale operavano, e che imponeva loro una funzione di supplenza. A quella funzione essi hanno adempiuto con il consueto impegno, nella ricerca di un equilibrio ottimale tra rispetto della norma, casistica empirica e tutela degli interessi in gioco.

A quest'ultimo proposito – e si tratta della seconda considerazione che intendiamo proporre –, vale la pena di notare come le scelte normative da un lato e le interpretazioni dei giuristi dall'altro non sembrano mai tese a salvaguardare una risorsa naturale in quanto tale, ciò che poteva essere tutt'al più l'effetto indiretto di quelle scelte o di quelle interpretazioni, quanto piuttosto a tutelare gli interessi privati di coloro cui la risorsa apparteneva. Ad onta di quanti hanno voluto cogliere nell'azione a tutela degli alberi e in altre misure analoghe i primi vagiti di un diritto ambientale nel senso moderno dell'espressione, una sensibilità ecologica appare sostanzialmente estranea alla cultura anche giuridica di Roma antica: un punto sul quale proprio gli studi di Mario Fiorentini hanno detto, a mio avviso, una parola definitiva<sup>50</sup>.

Quello romano è un diritto elaborato da possidenti a beneficio di altri possidenti, nel quale la riflessione sulla ricchezza, sulle forme onorevoli della sua acquisizione, sui limiti del suo consumo, sulla sua tutela a salvaguardia dell'ordine sociale esistente e infine sulla sua trasmissione ereditaria occupa sin dalle

<sup>50</sup> Oltre ai lavori citati *supra*, nt. 1, di Mario Fiorentini cfr. anche *Precedenti di un diritto ambientale a Roma?* I. *La contaminazione delle acque*, in *Index* 34, 2006, 353-400; *Precedenti di diritto ambientale a Roma?* II. *La tutela boschiva*, in *Index* 35, 2007, 325-356; *Equilibri e variazioni ambientali nella prospettiva della tutela processuale romana*, in E. Hermon (a c. di), *Société et climats dans l'empire romain. Pour une perspective historique et systémique de la gestion des ressources en eau dans l'empire romain*, Napoli 2009, 69-111. A conclusioni analoghe sono pervenuti del resto anche altri lavori in materia: cfr. tra gli altri A. Wacke, *Protection of the Environment in Roman Law?*, in *Roman Legal Tradition* 1, 2002, 1-24; I. Fargnoli, *Ruina naturae e diritto romano*, in *TSDP* 8, 2015, 11 («In sostanza, se pure non esisteva a Roma un diritto ambientale, si interveniva per proteggere interessi privati e da ciò, sporadicamente, traeva beneficio indiretto anche l'ambiente», corsivo nostro); P. Sárý, *The Legal Protection of Environment in Ancient Rome*, in *Journal of Agricultural and Environmental Law* 29, 2020, 213 («Basically these rules protected the private ownership, but they indirectly served the protection of the trees, too»); J. Kranjc, *The Germs of Environmental Protection in Roman Law*, in *Hungarian Journal of Legal Studies* 65, 2024, 18-37. In termini generali, oltre al lavoro ormai classico di P. Fedeli, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990 e al più recente L. Thommen, *L'ambiente nel mondo antico*, trad. it. Bologna 2014, in ambito propriamente romanistico mi limito qui a citare l'utile studio d'insieme di L. Solidoro Maruotti, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2015, *passim*.

*XII tabulae* un ruolo di assoluto spicco nell'attenzione di legislatori e giuristi. Di questa regola, anche le eccezioni previste da Gaio o Ulpiano per tutelare attività economiche di primaria importanza come la coltura della vite e quella dell'olivo non rappresentano se non le proverbiali conferme.

Mario Lentano  
Università di Siena  
mario.lentano@unisi.it